

ISTITUZIONE ELENCO PERMANENTE OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (Art.36 DLGS. 50/2016)

DISCIPLINARE DI ISCRIZIONE E DI UTILIZZO

PREMESSA

Il Comune di Finale Ligure con determinazione dirigenziale n°596/216 del 25.10.2013 ha provveduto ad istituire apposito elenco di operatori economici da interpellare nel corso degli anni 2013/2014/2015 per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata ed in economia (Art.57, Art.122 comma 7 ed Art.125 comma1 del Dlgs.163/06)

Con successiva determinazione dirigenziale n°832 del 17.12.2015 è stata confermata l'istituzione permanente del suddetto elenco approvando la revisione del disciplinare d'iscrizione e di utilizzo e prendendo atto di come lo stesso potesse essere utilizzato sia dal Comune di Finale Ligure (per lavori di importo inferiore a € 150.000) sia dalla C.U.C. Costituita tra il Comune di Finale Ligure ed il Comune di Orco Feglino.

Visto l'Art.36 comma 2 del Dlgs.n°50/16 e le linee guida n°4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n°1097 del 26.10.2016, s'intende procedere alla revisione del disciplinare d'iscrizione e di utilizzo dell'elenco di operatori economici (Elenco Imprese) da invitare alle procedure negoziate per l'appalto di lavori di importo inferiore a € 1.000.000 ai sensi dell'Art.36 del Dlgs. 50/16.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Elenco Imprese è aperto a tutti gli operatori economici che intendono avere rapporti contrattuali con il Comune di Finale Ligure per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art.36 del Dlgs. 50/16

L'Elenco potrà essere utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'affidamento dei lavori, in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.

Con la formazione dell'Elenco non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria di merito.

La stazione appaltante, anche in vigore del predetto elenco, si riserva la facoltà comunque di procedere all'affidamento dei lavori previa specifica indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco è articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

L'operatore economico può richiedere contemporaneamente l'iscrizione anche per più categorie.

L'Elenco delle Imprese è l'archivio informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate dal presente disciplinare.

Gli operatori economici sono iscritti nell'Elenco secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo comunale della domanda di iscrizione o, nei casi previsti all'art. 6, comma 7 del presente

Disciplinare, di arrivo della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento della domanda.

L'Elenco viene redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo assegnato in base al numero di protocollo della richiesta di iscrizione o di regolarizzazione della stessa;
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) sede legale e sede operativa;
- e) sezione/i di iscrizione;
- f) categoria/e di opere generali e specializzate di cui all'All.A del DPR 207/10 con indicazione della relativa classifica;
- g) eventuale iscrizione sulla piattaforma (www.acquistinretepa.it) e relativo bando attivo;
- h) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail, pec, eventuale sito web.

Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al seguente art. 6, ultimo comma.

L'elenco è aperto e soggetto ad aggiornamento semestrale, pertanto le ditte interessate potranno presentare domanda in qualunque momento, ma saranno inserite nell'elenco in occasione degli aggiornamenti programmati.

Le ditte ritenute idonee verranno inserite nell'Elenco e numerate in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio protocollo del Comune.

Al suddetto elenco generale ed unico si affiancheranno dei sottoelenchi – desunti dall'elenco generale - per ognuna delle Sezioni A, B,C, di cui all'Art.3 nei quali le ditte saranno riportate sempre nello stesso ordine di priorità dell'elenco generale unico.

Il Comune di Finale Ligure, attraverso i competenti uffici utilizzatori dell'elenco, si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco delle Imprese è suddiviso nelle seguenti tre sezioni distinte e separate:

SEZIONE A – Lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

SEZIONE B – Lavori di importo da € 40.000,00 e fino a € 150.000,00;

SEZIONE C – Lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00.

Ciascuna Sezione è suddivisa nelle categorie di opere generali e specializzate di cui all'All.A del DPR 207/10, qui sotto riportata.

OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica
OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, il Comune di Finale Ligure andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
2. L'Elenco verrà utilizzato per l'affidamento dei lavori secondo i criteri sotto riportati:
 - Per lavori di importo fino a € 40.000,00 si potrà, in osservanza ai disposti dell'Art.36 comma 2 a) del Dlgs.50/16, procedere all'affidamento diretto ad impresa iscritta nella sezione A,B o C dell'Elenco e la determina a contrarre esplicherà i criteri utilizzati per l'individuazione dell'impresa scelta; in ogni caso, anche per tali lavori si farà riferimento alle modalità di utilizzo dell'Elenco di cui al comma 4;
 - Per i lavori di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000 si procederà facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 b) del Dlgs.50/16 L'invito sarà rivolto ad almeno 10 operatori in possesso dei requisiti di categoria e di importo per l'esecuzione dell'intervento ed iscritti nelle **sezioni B e C**;
 - Per i lavori di importo complessivo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000,00 si procederà all'affidamento mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 c) 2. L'invito a presentare offerta sarà rivolto ad almeno 15 operatori in possesso dei requisiti di categoria e di importo per l'esecuzione dell'intervento ed iscritti nella **sezioni C**.
3. Nel caso in cui non fossero ricompresi nell'Elenco in tale numero operatori economici in possesso dei requisiti di categoria e di importo per lo specifico intervento, il Comune di Finale Ligure si riserva la facoltà di procedere all'invito di imprese non iscritte nell'Elenco.
4. L'Elenco verrà utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente comma 2 applicando, di norma, il *criterio della rotazione unica* con scorrimento sistematico seguendo l'ordine precostituito progressivo di iscrizione all'Elenco medesimo.
5. Le imprese da invitare saranno individuate sulla base del possesso della qualificazione nella *categoria e classe prevalente dei lavori* (generale o specializzata).

Nel caso in cui l'appalto preveda lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si rendesse necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, costituire un raggruppamento temporaneo d'impresе, sarà cura dell'impresa invitata, partecipare alla procedura in Raggruppamento Temporaneo d'impresе, da costituirsi nelle forme di legge, con impresa/e qualificata/e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria per i quali siano attivi sulla piattaforma telematica (www.acquistinrete.pa) i relativi bandi, saranno individuati con le stesse modalità, esclusivamente gli operatori in elenco iscritti nel bando comprendente la categoria prevalente della lavorazione da affidare.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli lavori.

Detti requisiti dovranno essere confermati dall'interessato e accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

Le lettere d'invito saranno di norma inoltrate via posta elettronica certificata.

Nei successivi inviti, in base al principio di rotazione, saranno escluse le ditte già individuate nei precedenti interpelli, fino a completo scorrimento dell'elenco.

Nello scorrimento dell'elenco, per ogni specifico intervento, si terrà conto della sezione di appartenenza degli operatori da invitare al fine di verificare la relativa idoneità dei requisiti di qualificazione posseduti in funzione dell'importo dei lavori.

Nel caso in cui tra gli operatori individuati con il criterio della rotazione siano inclusi soggetti non in possesso dell'adeguata qualificazione per lo specifico intervento da affidare, essi non saranno invitati mantenendo, comunque, il loro ordine di priorità nell'elenco per successivi interpelli.

Si stabilisce che l'aggiudicatario di una procedura oggetto del presente avviso non verrà comunque invitato alla successiva gara indetta, con importo analogo o inferiore.

Restano esclusi a tale limitazione gli affidamenti per somma urgenza.

6. L'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l'Amministrazione che può estendere l'invito ad altre imprese e anche non iscritte, purchè in possesso dei requisiti, e comunque non è da ritenersi condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di gara.

Al Responsabile del procedimento/Dirigente competente è comunque riconosciuta la facoltà, con opportuna motivazione, di:

- procedere, anche in deroga ai predetti elenchi, in caso di interventi in somma urgenza o urgenti previsti dalla legge;
- derogare dalle modalità di utilizzo degli elenchi in circostanze particolari nel caso in cui il numero dei soggetti da invitare per la specifica categoria non sia dal RUP ritenuto adeguato, in relazione alla tipologia/particolarità dell'intervento;
- di aumentare il numero dei soggetti da invitare, rispetto a quanto riportato nel su indicato schema, al fine di incrementare il confronto concorrenziale;
- di affidare interventi anche in via diretta, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente.

7. Nonostante l'intervenuta approvazione dell'elenco, il Comune di Finale Ligure si riserva altresì di adottare, per l'affidamento dei lavori rientranti nel campo di applicazione del presente disciplinare, anche le procedure ordinarie che di volta in volta riterrà più opportune nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono, alla data della domanda di iscrizione, una o più cause di esclusione tra quelle indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui all'art. 45 del Dlgs. 50/2016.

2. Per l'iscrizione valgono i divieti e le prescrizioni di cui all'Art. 48 comma 7 del Dlgs. 50/2016, pertanto è:

- vietato presentare istanza sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come componente di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, ovvero come componenti sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio ordinario
- i consorzi di cui all'Art.45 comma 2 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di iscriversi, in qualsiasi altra forma, al presente elenco. In caso di violazione è respinta la domanda del singolo e del raggruppamento e consorzio interessato.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della Camera della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori per i quali si richiede l'iscrizione all'elenco.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica per la quale si chiede l'iscrizione.

Per i lavori di importo fino a € 150.000,00, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010:

- importo di lavori analoghi alla natura dei lavori per la quale si richiede l'iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell'apposito avviso;
- costo complessivo per il personale dipendente, riferito al quinquennio di cui sopra, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di cui sopra; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
- adeguata attrezzatura tecnica.

Ai fini di valutare i rapporti di analogia tra i lavori, si farà riferimento alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 165 del 11 giugno 2003.

4. Non saranno ammessi all'elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esecuzione della loro attività professionale (cfr Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017).

La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui, con le modalità infra descritte, venga accertata la non conformità o la carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

ARTICOLO 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI

1. Le Imprese interessate all'iscrizione possono presentare la relativa domanda in qualunque momento utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune al seguente link:

<http://www.comunefinaleligure.it/lavori-pubblici/elenco-operatori-economici>

2. La richiesta di iscrizione e i documenti di cui al successivo comma 5 devono essere fatti pervenire esclusivamente mediante posta ordinaria, raccomandata, agenzia di recapito, corriere espresso, al seguente indirizzo:

COMUNE DI FINALE LIGURE – VIA PERTICA 29 – 17024 FINALE LIGURE

Detto plico dovrà recare all'esterno, oltre al nome e all'esatto indirizzo della ditta richiedente, la dicitura: "**ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE**".

3. E' consentita la consegna a mano della domanda presso l'ufficio protocollo generale del comune, dal lunedì al venerdì negli orari di ricevimento.

4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi.
5. I documenti da compilare e far pervenire sono i seguenti:
 - DOMANDA D'ISCRIZIONE sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo il modello allegato che si invita ad utilizzare (ALLEGATO 1);
 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'apposito modello (ALLEGATO 2);
 - ATTESTAZIONE di qualificazione SOA - in corso di validità - rilasciata da Società di attestazione di regolarmente autorizzata o, in alternativa, dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'Art.90 del DPR 207/10;
 - EVENTUALI altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni in corso di validità (ISO, Albo Gestori Ambientali, abilitazioni DM 37/08, iscrizione nei bandi attivi per lavori di manutenzione sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it).
6. La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
7. Per le domande che, in sede di istruttoria, nel corso degli aggiornamenti in seduta pubblica delle istanze pervenute, risultassero incomplete o irregolari, s'inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di **15 giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione via fax della formale richiesta. In caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, le imprese saranno inserite in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di arrivo al protocollo delle integrazioni richieste. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all'Elenco. In tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco in occasione del successivo aggiornamento. Nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare l'istanza di iscrizione verrà respinta.
8. Nella domanda dovrà essere *specificata* la sezione di cui all'Art. 3 (A,B o C) nella quale s'intende iscriversi. E' possibile, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, l'iscrizione a una, due o tutte e tre le sezioni. La mancata indicazione della sezione d'iscrizione farà ritenere l'istanza incompleta. La stessa dovrà essere integrata con le modalità di cui al precedente comma 7.

ARTICOLO 7 – AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL'ELENCO

1. Ai sensi di quanto previsti dal punto 4.1.9 delle linee guida n°4 ANAC, l'Elenco è aggiornato con cadenza semestrale,
2. Le istanze pervenute saranno inserite in occasione dell'aggiornamento semestrale; l'aggiornamento semestrale avverrà in seduta pubblica preceduta da avviso da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune; il nuovo elenco aggiornato sarà approvato con Determinazione Dirigenziale e custodito agli atti dell'ufficio in forma riservata al fine di non violare il principio di riservatezza di cui all'Art.53 comma 2 b) del Dlgs.50/2016.
3. Alla conclusione di ogni procedura di affidamento di lavori di cui al comma 2 dell'Art.4 si provvederà automaticamente ad aggiornare l'Elenco generale. Le ditte invitate e quella

affidataria degli interventi saranno spostate via via in coda all'elenco secondo il principio di rotazione di cui al comma 4 dell'Articolo 4. Conseguentemente si aggiorneranno i sottoelenchi relativi alle Sezioni A,B,C di cui all'Art.3; del suddetto aggiornamento si prenderà atto nel relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva per ogni singolo intervento approvando l'elenco aggiornato che sarà custodito in forma riservata.

ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL' ELENCO

1. Il mancato riscontro alla richiesta di conferma o integrazione dei requisiti dichiarati da parte del soggetto sollecitato, determina, trascorsi **15 giorni lavorativi** dalla ricezione della nota del Comune, la non iscrizione dall'Elenco stesso.
2. La cancellazione degli operatori economici dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti generali, accertata dal Comune in qualsiasi momento;
 - b) perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale;
 - c) cessazione di attività;
 - d) mancata presentazione di offerta a seguito di tre inviti in un biennio;
 - e) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
 - f) accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell'esecuzione dei contratti affidati;
 - g) risoluzione contrattuale.Nel caso in cui l'operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori, la cancellazione è disposta limitatamente a questa.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
4. Le imprese iscritte nell'elenco devono, a pena di avvio della procedura di cancellazione di cui al comma 6, comunicare, entro **20 giorni**, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni dichiarate nell'istanza di iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco. Qualora si disponga la cancellazione, l'operatore economico potrà comunque presentare nuova istanza e sarà inserito nell'elenco in occasione del successivo aggiornamento.
5. Nell'ipotesi di cui al punto d) del precedente comma 2 la cancellazione avrà durata annuale. L'impresa potrà chiedere una nuova ammissione presentando nuova istanza con le modalità di cui all'articolo 6.
6. L'avvio della procedura di cancellazione dall'Elenco verrà in ogni caso comunicata tramite pec all'operatore economico, assegnandogli il termine di **10 giorni naturali** e consecutivi per l'invio di eventuali controdeduzioni.
L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
7. L'iscrizione all'Elenco degli operatori che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.
8. A partire dal 31 dicembre 2018 e, successivamente ogni anno, verrà chiesto, a ciascun operatore economico iscritto all'elenco, di riconfermare l'iscrizione stessa. Gli operatori economici che non effettueranno la riconferma entro la fine di febbraio saranno cancellati

dall'elenco. Ciascun operatore cancellato potrà iscriversi nuovamente all'elenco in qualsiasi momento e sarà inserito nel successivo aggiornamento semestrale.

ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le informazioni relative alle ditte di cui il Comune verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, le ditte potranno accedere ai dati che le riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
3. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di non inserimento nell'Elenco.
4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno del Comune, 2) i concorrenti che partecipano alle sedute di gara, 3) ogni altro soggetto che abbia diritto ai sensi della normativa vigente.
5. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

ARTICOLO 10 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- Modulo domanda di iscrizione (**ALLEGATO 1**)
- Modulo dichiarazione sostitutiva (**ALLEGATO 2**)